

Pluralità di provvedimenti e giudice dell'esecuzione.

di **Roberta Casiraghi**

Sommario. 1. Un'innovativa lettura del Tribunale di Spoleto. – 2. Interrelazione fra i diversi criteri attributivi della funzione esecutiva in caso di plurimi provvedimenti. – 3. La circoscritta portata del criterio collegiale.

1. Un'innovativa lettura del Tribunale di Spoleto.

Con l'ordinanza in epigrafe, viene risolta in modo originale la questione della competenza funzionale¹ del giudice dell'esecuzione qualora l'esecuzione abbia a oggetto provvedimenti emessi sia dal tribunale monocratico sia dal tribunale collegiale. Finora, nell'esegesi dell'art. 665 comma 4-*bis* c.p.p., ai sensi del quale, «se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio», è stato sottolineato come la norma trovi applicazione esclusivamente nei rapporti fra le diverse composizioni (e fra sede centrale e sezione distaccata²) del medesimo tribunale³, con esclusione

¹ Sulla natura funzionale della competenza del giudice dell'esecuzione, cfr., in giurisprudenza, Cass., sez. I, 27 febbraio 1998, Naretto, in *Cass. pen.*, 1999, p. 908, m. 355; Cass., sez. I, 30 maggio 1996, Paoli, *ivi*, 1997, p. 102, m. 74; per la dottrina, V. ADRIANI, *In merito alla individuazione del giudice dell'esecuzione competente ad applicare l'amnistia e l'indulto*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1475; F. CAPRIOLI – D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, 2011, p. 239; G. CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, 2002, p. 50; G. DEAN, *Esecuzione penale*, in *Enc. dir.*, *Ann.*, II, t. 1, Milano, 2007, p. 252; A. MARCHESELLI, *Abbracciata la concezione funzionale dei magistrati dell'esecuzione*, in *Guida dir.*, 2006, n. 43, p. 74; F. NUZZO, *Concordato sui motivi di appello e giudice competente in executivis*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 794. Peraltro, osserva O. MAZZA, *Il giudice e il procedimento d'esecuzione*, in *Manuale della esecuzione penitenziaria*, a cura di P. Corso, Milano, 2015, p. 471, se la «competenza del giudice dell'esecuzione ..., di regola, presenta carattere funzionale, ... non si può comunque dimenticare che alla competenza del giudice dell'esecuzione sono anche attribuite in via specifica alcune materie, con la conseguenza che, in definitiva, ci si trova dinanzi a un sistema misto di competenza funzionale e competenza per materia».

² Cfr. Cass., sez. I, 30 luglio 2010, p.m. in c. Q.V, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 1163.

³ Cfr. Cass., sez. I, 22 giugno 2012 n. 25080, in CED, n. 252743; Cass., sez. I, 1° luglio 2003, Vettori, *ivi*, n. 225068; Cass., sez. I, 23 aprile 2003, Uccello, *ivi*, n. 224432; Cass., sez. I, 9 maggio 2001, Ben Behi, *ivi*, n. 222803; Cass., sez. I, 9 maggio 2001, Corso, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1090, m. 293; Cass., sez. I, 8 maggio 2000, Di Domenico, *ivi*, 2001, p. 916, m. 443; in dottrina, v. G. CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, cit., p. 71;

quindi delle ipotesi in cui i provvedimenti oggetto di esecuzione provengano da giudici monocratici e da giudici collegiali appartenenti a diversi uffici giudiziari: in tali circostanze, viene applicato il criterio generale dell'art. 665 comma 4 c.p.p.⁴, cosicché competente è il giudice (nell'identica composizione) che ha adottato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, sia esso il tribunale in composizione monocratica o collegiale⁵.

Il giudice monocratico del Tribunale di Spoleto, dichiarandosi incompetente a decidere l'incidente di esecuzione, non contesta la mancata attribuzione della competenza al giudice collegiale appartenente all'ufficio giudiziario diverso rispetto a quello del giudice monocratico che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, ritiene che non possa essere sacrificata la garanzia della collegialità, allorquando l'intervento giurisdizionale in sede esecutiva riguardi pure provvedimenti pronunciati in sede di cognizione dall'organo collegiale: «a maggior ragione», tale garanzia sarebbe irrinunciabile nel caso di specie, in cui, per l'applicazione della disciplina del reato continuato⁶ con riguardo anche a pronunce emesse dal tribunale collegiale, «il giudice dell'esecuzione ... è chiamato nell'esercizio del suo potere discrezionale, a (ri)quantificare la complessiva sanzione da applicare, ... giocoforza involgendo apprezzamenti 'pro parte' anche sulla pena già irrogata dal Tribunale in composizione collegiale»⁷.

A conferma di siffatta interpretazione viene altresì addotto il dato letterale: più precisamente, con l'impiego della locuzione «in ogni caso», il legislatore avrebbe delineato una «competenza esecutiva ... 'esclusiva', nel senso che il

P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2020, p. 1017. *Contra* Cass., sez. I, 7 luglio 2000, Raccanello, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2128, m. 1047, con motivazione.

⁴ Questione diversa è stabilire se la competenza spetti sempre all'"ultimo giudice" pure quando la questione esecutiva non riguardi il suo provvedimento: in senso positivo, cfr. Cass, sez. I, 29 ottobre 2014, Armanio, in CED, n. 261459; Cass., sez. 1, 12 maggio 2004, Salah, *ivi*, n. 228253; Cass., sez. I, 3 marzo 1992, Vacchetto, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1473, m. 864; per la soluzione negativa, v. Cass., sez. I, 4 luglio 2000, Molinari, in CED, n. 216915; Cass., sez. I, 3 febbraio 1992, Santini, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1474, m. 865, con motivazione e con nota adesiva di V. ADRIANI; e, per la dottrina, F. CORBI, *L'esecuzione nel processo penale*, Torino, 1992, p. 185; F. CAPRIOLI - D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 242-243; G. DEAN, *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, Torino, 2004, p. 104.

⁵ Cfr. Cass., sez. I, 10 maggio 2011, F.M., in CED, n. 250447; Cass., sez. I, 2 luglio 2008 n. 31368, *ivi*, n. 240680; Cass., sez. I, 10 marzo 2004, Zequiri, *ivi*, n. 228651; Cass., sez. I, 17 settembre 2002, Onyago, in *Guida dir.*, 2003, n. 7, p. 81; Cass., sez. I, 31 dicembre 2001, p.m. in c. Attanasio, *ivi*, 2002, n. 11, p. 87.

⁶ Sulla disciplina della continuazione *in executivis*, cfr. L. MARAFIOTI, *La separazione dei giudizi penale*, Milano, 1990, p. 420 ss.; S. PALMERINI, *La continuazione dei reati in fase esecutiva*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 2437 ss.; G. VARRASO, *Il reato continuato tra processo ed esecuzione penale*, Padova, 2003, p. 357 ss.

⁷ Trib. Spoleto, ord. 13 ottobre 2020, p. 3, da cui è tratta pure la citazione precedente.

Tribunale in composizione monocratica (anche qualora abbia emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo) sia stato privato di competenza funzionale in tutti i casi di concorrenti provvedimenti pronunciati da organi collegiali (dello stesso o di diverso Tribunale)»⁸. Più precisamente, si scinde la competenza funzionale dalla competenza territoriale: se per quest'ultima mantiene vigore il criterio temporale inverso (con conseguente attribuzione della cognizione al giudice della circoscrizione in cui è stato pronunciato il provvedimento divenuto per ultimo irrevocabile), la prima dev'essere assegnata sulla scorta del criterio collegiale.

2. Interrelazione fra i diversi criteri attributivi della funzione esecutiva in caso di plurimi provvedimenti.

Sebbene la proposta innovativa di una distinzione fra competenza funzionale e competenza territoriale e l'assegnazione della prima non a un giudice (eventualmente in una sua composizione) ma a una sua mera articolazione obliterino il contestato disegno legislativo di sottrarre - attraverso l'impiego dell'espressione "attribuzione" anziché "competenza" - l'assegnazione dei procedimenti fra tribunale in composizione collegiale o monocratica alla disciplina della competenza⁹, la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Spoleto non sembra porsi in conflitto con il dato normativo.

Come già accennato *supra*, la relazione fra i commi 4 e 4-*bis* dell'art. 665 c.p.p. si presta a due letture alternative: in particolare, al criterio collegiale di cui al comma 4-*bis* potrebbe assegnarsi o la funzione di determinare la competenza funzionale, in deroga al criterio cronologico inverso, oppure quella - più limitata - di regolare i rapporti fra le diverse composizioni del medesimo tribunale, senza però incidere sulla competenza funzionale in capo al giudice il cui provvedimento sia divenuto irrevocabile per ultimo.

Peraltro, l'adozione esclusiva del criterio collegiale (in sostituzione del criterio cronologico inverso) consentirebbe di assegnare in modo univoco la competenza funzionale nell'ipotesi in cui soltanto uno dei provvedimenti provenisse da un tribunale in composizione collegiale, ma lascerebbe insoluta la questione allorché l'esecuzione avesse a oggetto provvedimenti provenienti da più uffici giudiziari collegiali, dovendosi questi ritenere tutti funzionalmente competenti ai sensi dell'art. 665 comma 4-*bis* c.p.p.

⁸ Trib. Spoleto, ord. 13 ottobre 2020, p. 2.

⁹ In questa sede, non sembra opportuno discutere la scelta, non meramente lessicale, del legislatore di impiegare il termine "attribuzioni" per descrivere l'assegnazione dei procedimenti fra tribunale in composizione collegiale o monocratica: in argomento, in toni critici, cfr. G. DI CHIARA, *Giudice unico e processo penale: le linee-guida della riforma*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1138; F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2006, p. 139; P. FERRUA, *Primi appunti critici sul giudice unico in materia penale*, in *Crit. dir.*, 1998, n. 2-3, p. 21; E. MARZADURI, *L'introduzione del giudice unico di primo grado ed i nuovi assetti del processo penale*, in *Leg. pen.*, 1998, p. 371.

È quindi difficilmente accantonabile la regola sancita dall'art. 665 comma 4 c.p.p., dovendosi riconoscere al criterio collegiale una funzione meramente integrativa (o, al massimo, parzialmente derogatoria) rispetto al criterio cronologico inverso: soltanto dopo aver individuato la competenza funzionale in capo al giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, opererebbe l'art. 665 comma 4-*bis* c.p.p., attribuendo al collegio l'esecuzione qualora questa concerni pure un provvedimento, anche non ultimo, pronunciato dal tribunale in composizione collegiale.

A questo punto, occorre verificare, ferma restando la competenza del tribunale il cui provvedimento sia divenuto irrevocabile per ultimo, se la portata del comma 4-*bis* sia limitata alla sola ipotesi in cui i provvedimenti da eseguire siano stati pronunciati dal medesimo tribunale oppure anche quando provengano da uffici giudiziari diversi.

Anzitutto, il dato testuale dell'art. 665 comma 4-*bis* c.p.p. non pare risolutivo: per un verso, l'impiego della preposizione articolata «dal» innanzi a «tribunale» può rendere preferibile un'operatività della norma limitata all'ipotesi in cui i giudici della cognizione appartengano al medesimo ufficio giudiziario, ma non rende tale lettura obbligata; per l'altro, la locuzione «in ogni caso» indurrebbe a riconoscere al criterio collegiale una portata ampia. Passando invece al dato sistematico, va rammentato come, ai sensi dell'art. 665 comma 1 c.p.p., la competenza del giudice dell'esecuzione abbia «carattere derivativo»¹⁰, cosicché non pare che l'esecuzione possa essere affidata a un giudice che non sia stato anche giudice della cognizione: infatti, l'art. 665 comma 4 c.p.p. si limita a stabilire quale tra tutti i giudici competenti per i singoli provvedimenti sia chiamato a decidere in ordine alla loro complessiva esecuzione. Per verificare la correttezza della decisione del Tribunale di Spoleto, occorre dunque definire la nozione di "giudice" di cui all'art. 665 commi 1 e 4 c.p.p., chiarendo se essa attenga o no alla composizione dell'organo. Qualora si richiedesse l'identità di composizione fra il giudice che ha emesso il provvedimento (*rectius*: il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo) e quello che deve curarne l'esecuzione, uno spostamento di attribuzioni al collegio non sarebbe ammissibile; viceversa, tale spostamento, risolvendosi in una mera ripartizione del lavoro all'interno dell'ufficio giudiziario, non comprometterebbe l'identità del giudice-organo. A tal riguardo, va anzitutto rammentato come, secondo l'orientamento prevalente della Corte di cassazione, l'art. 665 c.p.p. consenta un'identità personale tra il giudice che ha deliberato il provvedimento e quello dell'esecuzione¹¹, ma non la imponga, tanto da «giustificare la prassi di

¹⁰ G. CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, cit., p. 50.

¹¹ Viene così esclusa generalmente la ricsuzione del giudice dell'esecuzione, «posto che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva»: così Cass., sez. I, 25 marzo 1996, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1425, la quale ha reputato manifestamente infondata una questione di

assegnazione tabellare delle funzioni di giudice dell'esecuzione a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario rispetto a quella che ne ha conosciuto in sede di cognizione»¹². Non vi sarebbero così ostacoli a riconoscere al collegio le funzioni di giudice dell'esecuzione, anche quando la cognizione

legittimità costituzionale degli art. 34 e 665 c.p.p. per la mancata previsione di un'incompatibilità del giudice che ha pronunciato la sentenza a fungere da giudice dell'esecuzione della medesima; negli stessi termini, v., più recentemente, Cass., sez. I, 23 gennaio 2008, Monini, in CED, n. 239367; Cass., sez. I, 2 marzo 2004, Rabih, *ivi*, n. 227743. Non sono però mancate occasioni in cui il giudice di legittimità si è mostrato possibilista ad applicare nella fase esecutiva gli istituti codicistici a tutela dell'imparzialità del giudice: così Cass., 5 dicembre 1996, Angelucci, in *Giur. it.*, 1997, II, c. 455, con motivazione e con nota adesiva di A. GAITO, la quale ha ritenuto costituzionalmente legittimo che la cognizione e l'esecuzione sia affidate al medesimo organo giurisdizionale, ma costituzionalmente eccezionale un'identità della persona fisica, poiché «anche in materia di esecuzione sussiste l'esigenza di assicurare un controllo imparziale ad opera di un giudice terzo rispetto alle pregresse vicende del giudizio di merito e la necessità di impedire che nella medesima vicenda interloquisca reiteratamente il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento giudicando nel merito», con la conseguenza che, «se l'organo dell'esecuzione può essere lo stesso che ha emesso il provvedimento di merito, di contro non può esercitare le funzioni di giudice dell'esecuzione il medesimo soggetto che abbia già giudicato della stessa vicenda pronunciando il provvedimento di merito della cui esecuzione si tratta»; più recentemente, Cass., sez. IV, 30 settembre 2015, T., in CED, n. 264750, seppure abbia escluso nel caso in esame la ricusabilità del giudice dell'esecuzione in quanto si era precedentemente pronunciato in merito a una restituzione del termine *ex art.* 175 c.p.p., ha ammesso in linea di principio il ricorso a tale istituto qualora la decisione richiesta possa ritenersi pregiudicata da precedenti giudizi di merito. Per completezza, si segnala che, in consonanza con tale indirizzo, C. cost., sent. 3 luglio 2013 n. 183, in *Giur. cost.*, 2013, p. 2647 ss., dichiarando l'illegittimità costituzionale degli art. 34 comma 1 e 623 comma 1 lett. a c.p.p., ha escluso che possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato o della disciplina del concorso formale, in quanto si tratta di questioni in cui «il giudice dell'esecuzione si vede investito di un accertamento che ... attinge ... al merito delle imputazioni», essendogli demandato un «apprezzamento ... [che] presenta ... tutte le caratteristiche del 'giudizio', quali delineate dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini dell'identificazione del secondo termine della relazione di incompatibilità costituzionalmente rilevante, espressivo della sede 'pregiudicata' dall'effetto di 'condizionamento' scaturente dall'avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima *res iudicanda*» (*ivi*, p. 2656, da cui sono tratte tutte le citazioni precedenti).

¹² Cass., 1° febbraio 2007, Merico, in CED, n. 236383.

fosse stata del giudice monocratico¹³, con il risultato di privilegiare la garanzia della collegialità¹⁴, intesa come «garanzia di imparzialità perché il confronto dialettico dei giudici nella camera di consiglio è il miglior antidoto alle prevenzioni e agli stereotipi che possono inquinare il convincimento del magistrato»¹⁵. Inoltre, sempre a tutela dell'imparzialità, la quale - come più volte ribadito dalla Corte costituzionale con riguardo alla fase di cognizione - è minata dalla «forza della prevenzione», ovvero «da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento»¹⁶, si conseguirebbe, nei casi in cui "l'ultimo giudice" fosse il tribunale in composizione monocratica, il risultato indiretto di distinguere, almeno nella composizione¹⁷, il giudice della cognizione da quello dell'esecuzione¹⁸.

¹³ *Contra* C. RIVIEZZO, *Giudice unico di primo grado*, Milano, 1998, p. 219, secondo cui «il giudice dell'esecuzione deve provvedere nella stessa composizione dell'organo che ha adottato il provvedimento».

¹⁴ Diametralmente opposta era stata l'opzione originariamente contenuta nello schema del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (istitutivo del giudice unico di primo grado), il quale, aggiungendo un comma 1-bis all'art. 665 c.p.p., attribuiva le funzioni esecutive sempre e comunque al giudice monocratico: in argomento, v. A. GAITO, *Modi e tecniche di controllo sul titolo esecutivo*, in A. GAITO – G. RANALDI, *Esecuzione penale*, Milano, 2016, p. 208-209.

¹⁵ E. AMODIO, *Lineamenti della riforma*, in *Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata*, Milano, 2000, p. 15-16. V., altresì, F. CORDERO, *Codice di procedura penale*, Torino, 1990, in cui afferma «dove siano tre i giudicanti è minore il rischio della stravaganza».

¹⁶ C. cost., sent. 15 settembre 1995 n. 432, in *Giur. cost.*, 1995, p. 3377, da cui è tratta anche la citazione precedente.

¹⁷ Va peraltro sottolineato, da un lato, come l'assegnazione dell'esecuzione al tribunale nella medesima composizione con cui ha pronunciato il provvedimento da eseguire non implichi necessariamente l'identità personale del giudice monocratico o dei componenti il collegio, dall'altro, come l'attribuzione al collegio non scongiuri del tutto il rischio che nella sua composizione figurino anche il giudice-persona che ha pronunciato il provvedimento da eseguire (o comunque un giudice-persona che si sia già pronunciato nel merito nella precedente fase della cognizione), considerato che la giurisprudenza è restia ad ammettere in tale ipotesi il ricorso agli istituti dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricsuzione (v. nota 11).

¹⁸ In toni critici nei confronti dell'opzione legislativa di collegare, ai sensi dell'art. 665 comma 1 c.p.p., l'esecuzione del provvedimento al giudice che lo ha pronunciato, evidenziando come risulti compromessa la figura del giudice terzo e imparziale, v. G. DEAN, *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, cit., p. 97 ss.; F. DINACCI, *Modello esecutivo e «giusto processo»*, in *Inazione, controlli, esecuzione. Atti del Convegno in ricordo di Giovanni Dean*, Pisa, 2017, p. 187 ss.; A. GAITO, *Modi e tecniche di controllo sul titolo esecutivo*, cit., p. 206-207; S. LORUSSO, *Giudice, pubblico ministero e difesa nella fase esecutiva*, Milano, 2002, p. 55 ss.; O. MAZZA, *Il giudice e il procedimento d'esecuzione*, cit., p. 475-476. In senso opposto, si è affermato che, «se esiste un giudice in condizioni di meglio conoscere le questioni che possono insorgere nella

3. La circoscritta portata del criterio collegiale.

L'interpretazione del dato normativo prospettata dal Tribunale di Spoleto è indubbiamente apprezzabile e condivisibile, in quanto anche nella fase esecutiva permette di riconoscere spazio alla forza attrattiva del tribunale in composizione collegiale, offrendo maggiori garanzie in termini sia di imparzialità sia di attitudine tecnico-professionale. Tuttavia, va sottolineato come, ex art. 665 comma 4-*bis* c.p.p., la prevalenza del giudice collegiale operi soltanto quando l'esecuzione riguardi provvedimenti emanati dal tribunale (e, ai sensi dell'art. 40 comma 4 d.lgs. n. 274 del 2000, provvedimenti pronunciati dal giudice di pace e provvedimenti pronunciati da un giudice speciale, prevedendosi in tal caso la competenza del tribunale - non in composizione monocratica, nonostante il tribunale giudichi in questa composizione l'appello avverso le sentenze del giudice di pace, ma - in composizione collegiale¹⁹), mentre, in virtù della formulazione dell'art. 665 comma 4 c.p.p., la titolarità dell'esecuzione permane in capo all'organo monocratico (tribunale in composizione monocratica ma, pure, giudice per le indagini preliminari²⁰ o giudice dell'udienza preliminare), allorché il suo provvedimento sia divenuto irrevocabile per ultimo rispetto ad altri provvedimenti deliberati da giudici collegiali (quali la corte d'assise, la corte d'assise d'appello, la corte d'appello, il tribunale della libertà²¹) oppure in caso di concorrenza con provvedimenti emessi da giudici speciali (come il tribunale militare e la Corte costituzionale). Ne consegue che la garanzia della collegialità viene negata (oltre che quando si siano pronunciati solo giudici

fase esecutiva, ... questi è proprio il giudice che ha pronunciato il provvedimento e, quindi, ha contribuito in maniera essenziale alla formazione del titolo, potendo costui disporre direttamente di atti e documenti essenziali per la decisione delle questioni attinenti al titolo stesso» (F. CORBI, *L'esecuzione nel processo penale*, cit., p. 180).

¹⁹ La soluzione viene giustificata proprio «tenuto conto della composizione collegiale dei giudici speciali (tribunale militare, tribunale per i ministri, Corte costituzionale)» (*Relazione allo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace»*, in *La competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2000, p. 389).

²⁰ Cfr. Cass., sez. I, 13 aprile 2000, Ido, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2130, m. 1048, la quale ha precisato che «le diverse ipotesi di competenza derivanti da più decisioni del tribunale monocratico e di quello collegiale ... non incid[ono] direttamente in alcun modo sulla ripartizione delle competenze tra giudice per le indagini preliminari e tribunale, sia quest'ultimo in composizione monocratica o collegiale».

²¹ Applicandosi la nozione di giudicato cautelare (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 12 ottobre 1993, Durante, in *Cass. pen.*, 1994, p. 283, m. 162, con motivazione), potrebbe aversi un problema esecutivo, in materia tanto di cautele sia personali che reali quanto di applicazione provvisoria di misure di sicurezza, tra il provvedimento di un giudice per le indagini preliminari che abbia «emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo» (art. 665 comma 4 c.p.p.) e quello di un tribunale della libertà (pur pronunciato in sede di riesame, sebbene l'art. 665 commi 2 e 3 c.p.p. si riferisca solo ad appello e ricorso per cassazione).

monocratici), perfino quando siano coinvolti provvedimenti relativi a reati più gravi. Analogamente, l'assegnazione della competenza esecutiva al giudice monocratico può dipendere da circostanze spesso casuali: ad esempio, divenuto irrevocabile per ultimo il provvedimento emesso dal tribunale in composizione monocratica, la precedente riforma sostanziale²² in appello (magari nei confronti di un coimputato²³) dell'altro provvedimento pronunciato dal tribunale collegiale impedisce l'operatività del criterio collegiale previsto esclusivamente tra tribunali in diversa composizione dall'art. 665 comma 4-*bis* c.p.p.: poiché, ai sensi dell'art. 665 comma 2 c.p.p., l'esecuzione del singolo provvedimento riformato passa dal tribunale in composizione collegiale alla corte d'appello, la competenza per l'esecuzione di tutti i provvedimenti spetta al tribunale in composizione monocratica.

Tuttavia, non sembra che il mancato riconoscimento del *favor* per la collegialità ogniqualvolta l'esecuzione concerni provvedimenti emessi sia da giudici monocratici sia da giudici collegiali possa essere oggetto di censura costituzionale per violazione del principio di eguaglianza e/o del diritto di difesa: la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale dell'art. 665 comma 4 e 4-*bis* c.p.p., nella parte in cui non prevede che, se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, in composizione monocratica e collegiale, sia in ogni caso competente il giudice in composizione collegiale, ha già precisato che, «a prescindere da qualsiasi valutazione sull'esattezza dell'interpretazione seguita dal rimettente circa la portata della norma censurata ..., non è dato riscontrare alcuna violazione dei parametri costituzionali evocati dal giudice *a quo* [art. 3 e 24 Cost.], in quanto l'attribuzione della competenza rientra nella sfera delle scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, non suscettibili di censura sul terreno della legittimità costituzionale, sempre che siano state esercitate sulla base di criteri non irragionevoli»²⁴.

²² Sulla distinzione fra "riforma non sostanziale" e "riforma sostanziale", v. F. CAPRIOLI - D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 239; G. DEAN, *Esecuzione penale*, cit., p. 253.

²³ In ragione del principio dell'unicità del giudice dell'esecuzione, in caso di sentenze plurisoggettive, la giurisprudenza individua un unico giudice dell'esecuzione, con lo scopo di evitare decisioni contrastanti in merito alla medesima questione: cfr. Cass., sez. I, 14 luglio 2011, S.G., in CED, n. 250831; Cass., sez. I, 19 febbraio 2009, p.g. in c. T.M., *ivi*, n. 242899; Cass., sez. I, 3 febbraio 1998, in *Cass. pen.*, 1999, p. 907, m. 354; Cass., sez. I, 8 ottobre 1992, *ivi*, 1993, p. 659.

²⁴ C. cost., ord. 23 giugno 2000 n. 240, in *Giur. cost.*, 2000, p. 1830.